SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 24**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 gennaio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, ad eccezione di quelli riportati alle pagine 29 e 30, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Con il numero 9 della 4ª serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI, in edicola il 2 febbraio 1988, sarà posto in vendita al prezzo di L. 1.600 un supplemento relativo al concorso per l'ammissione ai dottorati di ricerca nelle università ed istituti di istruzione universitaria, bandito dal Ministero della pubblica istruzione.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4:

Rettifiche

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1988, n. 18.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 27 gennaio 1988, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A partire dal 30 gennaio 1988, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da lire 86.733 a lire 87.858 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da lire 8.673,30 a lire 8.785,80 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio 18

88G0037

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 luglio 1987, n. 563.

Istituzione del servizio di postacelere urbana.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Ritenuto necessario ed opportuno, per corrispondere alle esigenze sia dell'Amministrazione delle poste che dell'utenza, istituire un servizio denominato «Postacelere urbana» che garantisca il recapito dei pieghi contenenti corrispondenze entro lo stesso giorno se impostati entro le ore 12, entro il mattino feriale successivo se impostati successivamente:

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso proprio parere favorevole nell'adunanza n. 1694 dell'11 novembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il servizio denominato «Postacelere urbana» che garantisce la raccolta, trasmissione e recapito entro lo stesso giorno se impostati entro le ore 12, entro il mattino feriale successivo se impostati successivamente di pieghi contenenti corrispondenze destinate a residenti nella stessa città di impostazione.

Art. 2.

L'utente è tenuto a corrispondere le tariffe fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

L'utente è tenuto inoltre all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi postali e di telecomunicazioni, in quanto applicabili, nonché delle altre disposizioni e modalità operative fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio in questione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1988
Registro n. 3 Poste, foglio n. 5

88G0033

DECRETO 28 luglio 1987, n. 564.

Istituzione del servizio di postacelere interna.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Ritenuto necessario ed opportuno, per corrispondere alle esigenze sia dell'Amministrazione delle poste che dell'utenza, istituire un servizio denominato «Postacelere interna» che garantisca il recapito dei pieghi contenenti corrispondenze e/o merci entro il giorno successivo a quello di accettazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che ha espresso proprio parere favorevole nell'adunanza n. 1694 dell'11 novembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il servizio denominato «Postacelere interna» che garantisce l'accettazione, trasmissione e recapito entro il giorno feriale successivo a quello di accettazione di pieghi contenenti corrispondenze e/o merci destinati a residenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

L'utente è tenuto a corrispondere le tariffe fissate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

L'utente è tenuto inoltre all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari che disciplinano i servizi postali e di telecomunicazioni, in quanto applicabili, nonché delle altre disposizioni e modalità operative fissate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento del servizio in questione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il Ministro: GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1988
Registro n. 3 Poste, foglio n. 4

88G0034

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 dicembre 1987.

Modalità di erogazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, concernente il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, concernente il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonché il ripiano dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1987 che dispone che la maggiore spesa sostenuta dai presidi sanitari della regione o della provincia autonoma per erogare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986 rispetto alle entrate conseguite è finanziata dalle regioni o province autonome mediante l'impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e per la differenza mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti;

Visto il sesto comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1987 che facoltizza le regioni e le province autonome a richiedere alla Cassa depositi e prestiti, in via di anticipazione, un mutuo di importo non superiore al quaranta per cento del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili relative a ciascuno degli esercizi 1985 e 1986;

Visto il secondo comma dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 382/1987 che pone a carico del bilancio dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra contratti dalle regioni e dalle province autonome con la Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con la Cassa depositi e prestiti ai sensi della normativa richiamata in premessa, per il finanziamento della maggiore spesa di parte corrente sostenuta per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986, hanno durata ventennale con inizio dell'ammortamento il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione e le relative rate annuali posticipate costanti di ammortamento hanno scadenza il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ciascun mutuo concesso, l'erogazione sarà effettuata dalla Cassa depositi e prestiti in un'unica soluzione.

3. Gli eventuali interessi di preammortamento sono a carico dello Stato e sono corrisposti, applicando lo stesso tasso previsto per le operazioni di mutuo, unitamente alla prima rata di ammortamento per il mutuo cui si riferiscono e sono determinati con riferimento alla data di scadenza della rata stessa.

Art. 2.

1. L'importo dei mutui richiesti in via di anticipazione non può superare il 40% del disavanzo presunto per ciascuno degli anni 1985 e 1986 quale dichiarato nella domanda di mutuo di cui al comma 2.

2. Per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle rate di ammortamento relative ai mutui di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari economici e al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, la domanda di mutuo a firma del presidente della giunta regionale o provinciale conforme al modello allegato al presente decreto.

3. La concessione del mutuo deve essere preventivamente autorizzata dai Ministri della sanità e del tesoro. Le predette autorizzazioni devono essere inviate per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata.

Art. 3.

1. Sulla base della documentazione redatta in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano il complessivo fabbisogno occorrente per il ripiano finanziario delle gestioni sanitarie relative agli anni 1985 e 1986 e presentano, tenendo conto degli importi dei mutui di cui all'art. 2, ulteriore istanza per la concessione del mutuo differenziale.

2. Le domande, complete della prescritta documentazione, sono presentate alla Cassa depositi e prestiti, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale degli affari economici e al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della sanità, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo differenziale di cui al comma 1. Copia di tale autorizzazione deve essere inviata alla regione o provincia autonoma interessata.

Art. 4.

1. Sulla base di ciascuna delle domande di mutuo di cui ai commi 2 degli articoli 2 e 3 e delle relative autorizzazioni, la Cassa depositi e prestiti comunica all'ente mutuatario l'adesione di massima alla concessione del mutuo.

2. Successivamente, le regioni e le province autonome interessate trasmettono alla Cassa depositi e prestiti copia autenticata della deliberazione della giunta regionale o provinciale di assunzione di ciascuno dei mutui di cui al comma 1, per consentire al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che assume i poteri del consiglio di amministrazione, di provvedere alla concessione formale del mutuo dandone notizia al consiglio stesso nella prima adunanza utile.

Art. 5.

1. La somministrazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti avviene mediante accreditamento dei relativi importi sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato. Con apposito provvedimento da inviarsi alla Direzione generale del Tesoro, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari economici e al Ministero della sanità - Servizio centrale della programmazione sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano determinano le eventuali quote da trattenere in relazione alle funzioni proprie e ripartiscono fra le unità sanitarie locali le restanti disponibilità.

2. Le quote assegnate a ciascuna unità sanitaria locale sulla base del provvedimento di riparto di cui al comma 1 vengono alle stesse trasferite con le modalità e le procedure previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, secondo e terzo comma, 7 e 9 del decreto ministeriale 5 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981) concernente «Determinazione delle modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali». A tali fini, il provvedimento regionale o provinciale e la «quota trimestrale», indicati all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 maggio 1981, devono intendersi sostituiti, rispettivamente, dal provvedimento previsto dal comma 1 del presente articolo e dalla quota assegnata a ciascuna unità sanitaria locale ai sensi del presente comma.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1988
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 49

ALLEGATO 1

Schema di domanda

Regione (o provincia autonoma) ....

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA (REGIONALE O PROVINCIALE)

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, concernente il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Visto in particolare il primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1987 che dispone che la maggiore spesa sostenuta dai presidi sanitari della regione (o della provincia autonoma) per erogare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986 rispetto alle entrate conseguite è finanziata dalle regioni o province autonome mediante l'impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e per la differenza mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti;

Visto il sesto comma dell'art. 3 dello stesso decreto-legge n. 382 del 1987 che facoltizza le regioni e le province autonome a richiedere alla Cassa depositi e prestiti, in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, un mutuo d'importo non superiore al quaranta per cento del disavanzo presunto risultante dalle documentazioni contabili relative a ciascuno degli esercizi 1985 e 1986;

Visto il secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge che pone a carico del bilancio dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra contratti dalle regioni e dalle province autonome con la Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 4 del ripetuto decreto-legge n. 382/1987 che estende il ripianamento ai maggiori oneri relativi alla competenza degli esercizi 1985 e 1986 derivanti dal rinnovo delle convenzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ancorché intervenute nell'anno 1987, nonché a quelli conseguenti all'applicazione per l'anno 1986 del contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;

Vista la documentazione contabile posseduta dalla regione (o provincia autonoma) ....

Dichiara:

1) Che per gli anni 1985 e 1986 il presunto disavanzo relativo all'erogazione dell'assistenza sanitaria nella regione (o provincia autonoma) ammonta:

per l'anno 1985 a lire ....
per l'anno 1986 a lire ....

2) Che il presunto maggiore onere relativo alla competenza degli esercizi 1985 e 1986 derivante dal rinnovo delle convenzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ancorché stipulate nell'anno 1987 ammonta:

per l'anno 1985 a lire ....
per l'anno 1986 a lire ....

3) Che il presunto maggiore onere conseguente all'applicazione per l'anno 1986 del contratto di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ammonta a lire ....

4) Che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnate alla regione (o alla provincia autonoma) per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 sono state interamente utilizzate,
ovvero alternativamente
che delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente assegnate alla regione (o alla provincia autonoma) per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 è rimasta non utilizzata la somma di lire ....

5) Che il presunto fabbisogno finanziario di cui al capo primo del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, pari alla differenza fra la somma delle risultanze contabili di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) e l'ammontare di quello di cui al precedente punto 4), può essere stimato in lire .... (in cifre e in lettere).

6) Che, ad eccezione dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo delle convenzioni di cui al precedente punto 2) e dal rinnovo del contratto di cui al precedente punto 3), nella valutazione del presunto fabbisogno finanziario netto di cui al precedente punto 5) non sono state considerate altre partite di spesa che, ancorché relative agli esercizi 1985 e 1986, siano state impegnate nella competenza dell'esercizio 1987;

Chiede

a codesta Cassa depositi e prestiti che, ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, sia concesso alla regione (o alla provincia autonoma) .... un mutuo, in via di anticipazione, rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, dell'importo di lire .... (in cifre e in lettere) pari al .... (in valore percentuale) del presunto fabbisogno di lire ....

N.B. — Tutti gli importi devono essere indicati in milioni di lire (con arrotondamento al milione).

Il presidente della giunta (regionale o provinciale)
....

88A0292

DECRETO 23 gennaio 1988.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1985 (settennali e decennali), 1° febbraio 1986 (decennali), 1° febbraio 1987 (decennali), 18 febbraio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1988 e scadenza nel mese di febbraio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 310322/66-AU-77 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1985, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 310323/66-AU-78 del 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1985, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 620665/66-AU-102 del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1986, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 2.400 miliardi;

n. 425322/66-AU-127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1987, fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 425428/66-AU-128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 18 febbraio 1987, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti del 24 gennaio 1987 e del 3 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio da un milione, determinando per moltiplicazione le cedole afferenti agli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1988 e scadenza nel mese di febbraio 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 310322 e n. 310323 del 18 gennaio 1985, n. 620665 del 24 gennaio 1986, n. 425322 del 24 gennaio 1987, n. 425428 del 3 febbraio 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1989, è determinato nella misura:

dell'11,00% per i CCT settennali 1° febbraio 1985, emessi per lire 5.500 miliardi, cedola n. 4;

dell'11,25% per i CCT decennali 1° febbraio 1985, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 4;

dell'11,00% per i CCT decennali 1° febbraio 1986, emessi per lire 2.400 miliardi, cedola n. 3;

dell'11,85% per i CCT decennali 1° febbraio 1987, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 2;

dell'11,85% per i CCT decennali 18 febbraio 1987, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.847.513.750.000, così ripartite:

di lire 605.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1985;

di lire 675.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1985;

di lire 264.000.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1986;

di lire 592.506.250.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1987;

di lire 711.007.500.000 per i CCT decennali 18 febbraio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0290

DECRETO 23 gennaio 1988.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1983 (quinquennali), 1° febbraio 1984 (settennali), 1° agosto 1984 (settennali), 16 agosto 1985 (quinquennali), 18 febbraio 1986 (quinquennali), 19 agosto 1987 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1988 e scadenza nel mese di agosto 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 712686/66-AU-42 del 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.300 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 712758/66-AU-43 del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali per lire 230 miliardi, con godimento 1° agosto 1983, da destinarsi ad aumento del fondo di dotazione dell'ENI;

n. 712759/66-AU-44 del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali per lire 20 miliardi, con godimento 1° agosto 1983, da destinarsi ad aumento del fondo di dotazione dell'EFIM;

n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1984, fino all'importo di lire 8.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 6.500 miliardi;

n. 316747/66-AU-89 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 agosto 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 16 agosto 1985, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 1.750 miliardi;

n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 febbraio 1986, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 525 miliardi;

n. 428157/66-AU-141 del 10 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 19 agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 250 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1988 e scadenza nel mese di agosto 1988;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di febbraio 1988, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 712686 del 15 luglio 1983, n. 712758 e n. 712759 del 28 luglio 1983, n. 205646 del 19 gennaio 1984, n. 211801 del 18 luglio 1984, n. 316747 del 3 agosto 1985, n. 621164 del 10 febbraio 1986, n. 428157 del 10 agosto 1987, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1987, è determinato nella misura:

del 6,00% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983, emessi per lire 4.300 miliardi, cedola n. 10;

del 6,00% per i CCT quinquennali «ENI» 1° agosto 1983, emessi per lire 230 miliardi, cedola n. 10;

del 6,00% per i CCT quinquennali «EFIM» 1° agosto 1983, emessi per lire 20 miliardi, cedola n. 10;

del 6,00% per i CCT settennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 9;

del 5,60% per i CCT settennali 1° agosto 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 8

del 5,30% per i CCT quinquennali 16 agosto 1985, emessi per lire 1.750 miliardi, cedola n. 6;

del 5,30% per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986, emessi per lire 525 miliardi, cedola n. 5;

del 5,70% per i CCT quinquennali 19 agosto 1987, emessi per lire 250 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.161.824.375.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di lire 258.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983;

di lire 13.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (ENI);

di lire 1.200.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (EFIM);

di lire 390.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1984;

di lire 364.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984;

di lire 92.750.000.000 per i CCT quinquennali 16 agosto 1985;

di lire 27.825.000.000 per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986;

di lire 14.249.375.000 per i CCT quinquennali 19 agosto 1987,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0291

DECRETO 27 gennaio 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° febbraio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526,

Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza, nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° febbraio 1988 verranno in scadenza i buoni del Tesoro biennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 23 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1986 e buoni del Tesoro triennali 12% emessi con decreto ministeriale 18 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, e a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/00182 del 27 gennaio 1988;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° febbraio 1992 per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti in contanti, nonché, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12% di scadenza 1° febbraio 1988 e comunque non superiore al livello massimo del ricorso al mercato finanziario previsto dalla legge che autorizza l'esercizio provvisorio dell'anno finanziario 1988, al netto delle emissioni già effettuate. Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° febbraio 1988 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese, quelle di sottoscrizione avranno inizio il 1° febbraio 1988 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese. In relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° agosto ed al 1° febbraio di ogni anno.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1° febbraio 1988, hanno facoltà di chiedere il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° febbraio 1988 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di rinnovo nonché in sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° febbraio 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1° febbraio 1988, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni

effetto, dal 1° febbraio 1988; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 1° febbraio 1988 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni in contanti avranno inizio il 1° febbraio e termineranno il giorno 3 dello stesso mese.

Ove circostanze sopravvenute e lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di sottoscrizione con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate, il Tesoro può anche chiudere le sole sottoscrizioni in contanti e lasciare aperte quelle per il rinnovo.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 22 febbraio 1988 per il controvalore dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, per il periodo dal 1° febbraio 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%-1° febbraio 1988 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato per il periodo dal 1° febbraio 1988 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1° febbraio 1988, al portatore, di importo pari o multiplo di lire 1 milione, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o i suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1° febbraio 1988, nominativi, di importo pari o multiplo di L. 1.000.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di cui all'art. 5 sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%-1° febbraio 1988, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%-1° febbraio 1988 al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni

dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%-1° febbraio 1988 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12 le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma avranno inizio il 1° febbraio 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 14.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 15.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonche i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 335 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro biennali 12,50% e triennali 12%, di scadenza 1° febbraio 1988, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separate contabilità saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1988
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 204

88A0329

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 settembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 14 febbraio 1986 concernente nuova suddivisione del territorio della regione Sardegna in distretti scolastici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 10 maggio 1977, istitutivo dei distretti scolastici della regione Sardegna;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, relativo alla nuova suddivisione del territorio della regione Sardegna in distretti scolastici;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerato che nel sopracitato decreto ministeriale 14 febbraio 1986, per omissione dovuta ad errore materiale, il comune di Bono non risulta compreso in nessuno dei 24 distretti scolastici in cui è stato ripartito il territorio della Sardegna;

Esaminata la nota della regione autonoma della Sardegna prot. 4050 del 20 maggio 1987, con la quale viene reso noto che il comune di Bono va incluso nel distretto scolastico n. 5 con sede ad Ozieri;

Esaminati i pareri espressi dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica operanti nella regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzettta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 1986, è integrato nel seguente modo:

Il comune di Bono è inserito nel distretto scolastico n. 5 con sede ad Ozieri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: GALLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1987
Registro n. 62 Istruzione, foglio n. 276

88A0314

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Integrazione al decreto ministeriale 12 gennaio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centocinquantasette parrocchie costituite nella diocesi di Chieti-Vasto. Modificazione al decreto ministeriale 31 gennaio 1987 per la parte relativa al numero delle parrocchie comprese nella circoscrizione territoriale di detta diocesi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centocinquantasette parrocchie costituite nella diocesi di Chieti-Vasto;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Chieti-Vasto;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesiano — premesso che nell'elenco delle parrocchie costituite nella propria diocesi è stata omessa una parrocchia — rettifica l'elenco stesso;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale in data 12 gennaio 1987, richiamato in premessa, l'elenco di cui all'art. 1 è integrato come segue:

158. Comune di Atessa, parrocchia «S. Maria», sita in c.a.p. 66041, piazza Garibaldi.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale in data 31 gennaio 1987, richiamato in premessa, il testo dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centocinquantotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1987, citato in narrativa, ed al successivo decreto ministeriale 30 dicembre 1987; dette parrocchie hanno sede:

centotrentasette in comuni della provincia di Chieti;

ventuno in comuni della provincia di Pescara.».

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: FANFANI

88A0296

DECRETO 14 gennaio 1988.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno» e proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato *B*.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori d'incendio portatili, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983;

Visto l'errata-corrige al suddetto decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1983, concernente alcune modificazioni al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1985, concernente la proroga del termine previsto al punto 11.1 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1987, concernente «Estintori d'incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazioni delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1987;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1987, concernente la proroga alla data 1° gennaio 1988 del termine previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1987;

Considerata la necessità di precisare ulteriormente l'oggetto ed il campo di applicazione del già citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982;

Rilevata altresì la necessità di uniformare il termine 1° gennaio 1988 specificato dal sopraindicato decreto ministeriale 15 luglio 1987 con quello fissato, per il completamento dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, dall'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Il testo del primo comma del punto 1.1 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 nonché quello del punto 3 dell'allegato *B* al decreto stesso sono entrambi così sostituiti:

«Le presenti norme riguardano qualsivoglia estintore d'incendio portatile, salvo diverse disposizioni di legge concernenti specifici impieghi particolari».

Art. 2.

Le norme transitorie di cui ai punti 11.1 e 11.2 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, modificate con i disposti dei decreti ministeriali citati in premessa 7 luglio 1983, 7 novembre 1985, art. 2, 16 gennaio 1987, art. 4 e 15 luglio 1987 sono sostituite e integrate dalle seguenti:

«11.1 A decorrere dalla data 1° gennaio 1989 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato secondo le specificazioni di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982».

«11.2 Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato a norma dell'anzidetto provvedimento.

Decorso il suddetto termine, gli estintori i cui prototipi non siano stati approvati ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 dovranno essere ritirati dall'esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell'esercente».

«11.3 Le presenti norme transitorie non si applicano agli estintori d'incendio portatili esclusi dal campo di applicazione del presente decreto per effetto di disposizioni di legge concernenti specifici impieghi particolari».

Roma, addì 14 gennaio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0312

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di mutuo soccorso «Associazione nazionale di mutua assistenza e previdenza», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza n. 268 del 28 febbraio 1987 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società di mutuo soccorso «Associazione nazionale di mutua assistenza e previdenza», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la società in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società di mutuo soccorso «Associazione nazionale di mutua assistenza e previdenza», con sede in Roma, costituita in data 25 giugno 1975 per rogito notaio dott. Francesco Salerno, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gianni Mennuni, nato a Roma il 3 giugno 1956, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0328

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 gennaio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione oculistica dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» di Gorizia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 2 di Gorizia, in data 7 ottobre 1986, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione oculistica dell'ospedale «Vittorio Emanuele III»;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 12 ottobre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 novembre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

La divisione oculistica dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso le sale operatorie del complesso operatorio dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» anche a domicilio del soggetto donante. Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso le sale operatorie del complesso operatorio dell'ospedale «Vittorio Emanuele III».

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Belmonte prof. Michele, primario della divisione oculistica dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» di Gorizia;

Grusovin dott. Paolo aiuto della divisione oculistica dell'ospedale «Vittorio Emanuele III» di Gorizia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 2 di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0346

DECRETO 16 gennaio 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della U.S.L. n. 1 di Trieste, in data 1° settembre 1987, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 12 ottobre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 novembre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso il reparto di anestesiologia e rianimazione generale e la sezione di rianimazione del reparto cardiologico anche a domicilio del soggetto donante. Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nella camera operatoria dell'istituto di clinica oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ravalico prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste;

Giovannini dott. Enzo, aiuto ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste;

Michelone dott. Claudio, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste;

Mahnic dott. Francesco, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste;

Sparavier dott.ssa Anna, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente della U.S.L. n. 1 di Trieste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A0347

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 gennaio 1988.

Caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati dei filobus e filobus snodati urbani e suburbani sovvenzionabili ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981 n. 151

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981, cui fa riferimento l'art. 34 della legge finanziaria 1986;

Visto il decreto 18 luglio 1986 sulle «Caratteristiche funzionali e di unificazione degli autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale successivamente al 1° gennaio 1987»;

Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge sopra richiamata per l'acquisto di filobus e filobus snodati destinati al trasporto pubblico, costruiti successivamente al 30 giugno 1988;

Considerata la necessità di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento dei filobus e dei filobus snodati urbani e suburbani;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

I filobus ed i filobus snodati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, destinati al servizio di linea urbano e suburbano costruiti successivamente al 30 novembre 1988 con esclusione di quelli realizzati su telai costruiti anteriormente a tale data, debbono, oltreché rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati *A* e *B* del presente decreto, concernenti i filobus ed i filobus snodati destinati rispettivamente ai servizi urbani e suburbani.

Art. 2.

Le tabelle di unificazione a carattere definitivo richiamate negli allegati tecnici al presente decreto, nuove o che comportino innovazioni rispetto a quelle approvate in applicazione di precedenti norme sui veicoli agevolati, debbono essere approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentite le associazioni delle aziende di costruzione dei veicoli e di esercizio delle linee, entro il 30 giugno 1988.

Art. 3.

Sono ammesse deroghe alle caratteristiche riportate negli allegati *A* e *B* nei seguenti casi:

prototipi di filobus o filobus snodati per servizio di linea che, altre ad essere idonei all'esercizio sulla base delle norme vigenti, presentino nuove caratteristiche funzionali ed originali soluzioni costruttive che il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. ritenga utile siano oggetto di sperimentazione pratica anche ai fini dell'aggiornamento delle unificazioni;

filobus o filobus snodati ammodernati utilizzando, in tutto o in parte, telai, organi meccanici, equipaggiamenti elettrici ancora idonei di altri filobus o filobus snodati già in esercizio, sempreché i componenti nuovi rispondano a tutte le norme ed alle tabelle di unificazione vigenti al momento dell'avvenuto ammodernamento.

Art. 4.

Sono considerati di tipo unificato per il servizio urbano o suburbano tutti i tipi di filobus o di filobus snodati che il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. riconosca, con specifico provvedimento di approvazione dei tipi, idonei al servizio e rispondenti alle caratteristiche indicate rispettivamente negli allegati *A* e *B* al presente decreto, salve le deroghe di cui al precedente art. 3.

Il provvedimento ministeriale di cui al comma precedente sarà emanato dopo che il primo esemplare di ogni serie di veicoli sarà stato sottoposto a visita e prova da parte di un ingegnere del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., alla presenza del responsabile dell'impianto filoviario su cui vengono effettuate le prove e dei tecnici delle ditte costruttrici.

Le domande di approvazione del tipo vanno, di norma, presentate dall'esercente; qualora siano, invece, presentate dai costruttori, dovranno essere accompagnate da attestazione sulla disponibilità della sede filoviaria su cui effettuare le prove.

Art. 5.

L'accertamento della rispondenza dei singoli esemplari di filobus o filobus snodati al prototipo oggetto del provvedimento ministeriale di approvazione di cui all'art. 4 precedente sarà effettuato da un ingegnere dell'ufficio periferico della M.C.T.C. competente per territorio e dal direttore di esercizio della filovia su cui il veicolo è destinato a prestare servizio, che rilasceranno apposita attestazione.

Art. 6.

Le spese per gli accertamenti tecnici di cui agli articoli 4 e 5 precedenti sono a carico del richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, quinto comma, del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728 e degli articoli 199, 200 e 255 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 7.

Entro il 31 dicembre 1988 le ditte costruttrici faranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., gli elenchi dei filobus e filobus snodati e dei telai che alla data del 30 novembre 1988 risultino già costruiti e non ancora immessi in servizio.

Roma, addì 15 gennaio 1988

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEI FILOBUS E DEI FILOBUS SNODATI PER I SERVIZI DI LINEA URBANI.

Richiami a normative per autobus o autobus snodati

I veicoli oggetto delle presenti norme devono rispondere alle prescrizioni relative agli autobus ed agli autobus snodati per i servizi di linea urbani contenute nell'allegato *A* al decreto 18 luglio 1986 dal titolo «Caratteristiche funzionali ed unificazione degli autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale successivamente al 1° gennaio 1987» ai paragrafi 1 (Generalità - Assi e dimensioni esterne), 2 (Manovrabilità), 3 (Porte di servizio per i viaggiatori), 5 (Dimensioni interne e gradini), 8 (Ossatura ed elementi di unione), 9 (Copertura), 10 (Pannellatura), 11 (Finestrini), 12 (Pavimento), 13 (Sedili passeggeri), 14 (Protezione contro gli incendi), 15 (Mancorrenti), 16 (Colorazione e indicazioni esterne), 17 (Accessori interni), 18 (Blocco del veicolo), 19 (Freni), 20 (Impianto pneumatico), 25 (Sporgenze sportelli), 27 (Illuminazione interna), 29 (Trasporto di persone con ridotta capacità motoria), 31 (Esclusioni), intendendosi sostituite alle parole «autobus» e «autobus snodato» rispettivamente le parole «filobus» e «filobus snodato».

1.2. I dispositivi, le caratteristiche ed i particolari oggetto di tabelle di unificazione a carattere definitivo emanate per gli autobus e gli autobus snodati e richiamate ai paragrafi dell'allegato *A* al decreto del 18 luglio 1986 elencati al punto 1.1 precedente devono rispondere, per i filobus e per i filobus snodati, ai medesimi requisiti prescritti rispettivamente per gli autobus e per gli autobus snodati.

2. *Posto di guida.*

2.1. Il posto di guida deve essere ubicato sulla sinistra del veicolo.

2.1.1. Il campo di visibilità del conducente dovrà rispondere alle medesime condizioni ed essere verificato con le stesse modalità stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986.

2.1.2. A servizio del posto di guida dovranno essere installati uno o più specchi retrovisori interni. Nei filobus snodati è ammessa anche l'installazione di un impianto TV a circuito chiuso.

2.2. Il parabrezza deve essere piano e, a veicolo vuoto, essere inclinato di almeno 5 gradi con bordo superiore arretrato verso il conducente.

2.3. Il sedile per il conducente deve consentire la regolazione sia longitudinale che verticale; è ammesso il molleggio regolabile.

L'attacco del sedile del conducente al pavimento sarà realizzato con le medesime modalità stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986.

2.4. Il posto di guida deve essere attrezzato con:

— una borsa porta carte e documenti del veicolo;

— una cappelliera;

— ripari dal sole per il conducente;

— uno o più dispositivi per il riscaldamento del conducente e per lo sbrinamento e il disappannamento del parabrezza e dei vetri antero-laterali, se presenti;

— un punto luce autonomo per l'illuminazione locale.

2.5. La separazione del posto di guida dal pubblico deve essere realizzata con le medesime modalità stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986.

2.6. Il finestrino a lato del posto di guida deve essere sempre del tipo apribile.

Le prese per l'aerazione del posto di guida devono essere realizzate con le medesime modalità stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986.

2.7. I seguenti comandi, indicatori e strumenti devono avere le medesime caratteristiche nonché essere inseriti in una zona antistante il conducente avente le medesime dimensioni stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986:

2.7.1. tachimetro (o tachigrafo) con contachilometri;

2.7.2. comandi di apertura e chiusura porte di servizio, da porsi sul lato destro del quadro, con sequenza, dall'alto al basso:

a) porta anteriore;

b) porta/e centrale/i;

c) porta posteriore;

2.7.3. indicatori ottici di porte aperte sistemati a fianco dei rispettivi comandi;

2.7.4. indicatore ottico freno di stazionamento inserito;

2.7.5. indicatore ottico e/o strumento presenza tensione di linea;

2.7.6. indicatore ottico fermata prenotata;

2.7.7. indicatore ottico luci di posizione;

2.7.8. indicatore ottico luci di direzione;

2.7.9 indicatore ottico proiettori abbaglianti;

2.7.10. indicatore ottico, a funzionamento intermittente, ripetitore allarmi fondamentali, comprendente le segnalazioni di bassa pressione fluido freni e, per i filobus snodati con trazione sul 3° asse, di avaria del dispositivo di controllo dell'articolazione;

2.7.11. deviatore interno-esterno veicolo del comando porta anteriore.

2.8. Le caratteristiche dei comandi indicatori e strumenti devono rispondere ai medesimi requisiti prescritti per gli analoghi apparecchi degli autobus e autobus snodati.

2.8.1. L'indicatore ottico di cui al punto 2.7.5 deve essere di colore rosso e di forma triangolare.

2.9. L'indicatore ottico di dispersione deve essere posto nella zona antistante il conducente, senza limitazione verso l'alto, con esclusione di quella richiamata al punto 2.7, in una posizione tale da consentire un'agevole visibilità da parte del conducente stesso e deve essere integrato da allarme acustico.

3. *Prestazioni.*

3.1. La potenza specifica del motore (o complessiva dei motori), con riferimento al peso complessivo a pieno carico, deve essere di almeno 6,5 kW/t orari.

3.2. La velocità effettivamente raggiungibile con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo e orizzontale, deve essere compresa tra 55 e 70 km/h.

3.3. L'apparecchiatura di avviamento deve garantire variazioni graduali di velocità e consentire al conducente di scegliere, agendo sul pedale, più valori di accelerazione; le velocità di marcia economiche devono essere almeno in numero di due.

3.4. Oltre al freno di servizio e di stazionamento, i filobus ed i filobus snodati devono essere dotati di impianto di frenatura di rallentamento, utilizzando o i motori di trazione o rallentatori autonomi, operanti anche in assenza di collegamento alla linea di contatto.

3.5. Il calore generato dagli eventuali reostati, sia in fase di avviamento, sia in fase di frenatura, può essere impiegato per il riscaldamento dell'interno del veicolo.

3.6. Nei filobus e nei filobus snodati il regolare funzionamento del servosterzo deve essere sempre assicurato anche a veicolo fermo.

4. *Fonti di energia per la marcia autonoma.*

4.1. I filobus ed i filobus snodati possono essere dotati di fonti di energia per la marcia autonoma, anche con passeggeri a bordo, in assenza di collegamento alla linea di contatto:

— di emergenza, se la velocità massima a pieno carico in rettilineo e in orizzontale, è compresa tra i 5 km/h e i 15 km/h;

— alternativa, se la velocità massima a pieno carico, in rettilineo e in orizzontale, risulta non inferiore al 50% dell'effettiva velocità massima raggiunta dal veicolo con alimentazione dal bifilare.

4.2. Tali fonti possono essere costituite da:

4.2.1. motori termici capaci di assicurare, con l'intermediazione di generatori elettrici, o con altro tipo di trasmissione, il moto dei veicoli;

4.2.2. batterie elettriche o altri accumulatori di energia capaci di assicurare il servizio su tratte limitate e/o di integrare le prestazioni dei motori termici.

5. *Rumorosità.*

5.1. In attesa dell'emanazione di apposite tabelle d'unificazione a carattere definitivo, sulla rumorosità interna ed esterna al veicolo valgono, per quanto applicabili, i limiti e le modalità di prova stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986, con una riduzione dei limiti massimi ammissibili di 2 decibel.

5.2. La riduzione di 2 decibel di cui al punto che precede non si applica durante l'impiego del motore termico.

6. *Movimentazione delle aste.*

6.1. Il comando della movimentazione delle aste può essere di tipo automatico o manuale.

7. *Comando centrale d'emergenza.*

7.1. Deve essere presente un dispositivo d'emergenza, sistemato in posizione accessibile dal conducente, in prossimità della fiancata sinistra e realizzato con interruttore a fungo, non confondibile con altri, a disinserimento manuale.

7.2. L'azionamento di detto dispositivo deve effettuarsi mediante schiacciamento verso il basso.

7.3. Nel momento in cui viene azionato il comando in questione, devono automaticamente realizzarsi le seguenti funzioni:

7.3.1. interruzione rapida del comando trazione, mediante apertura dell'interruttore di linea su entrambe le polarità;

7.3.2. interruzione dell'alimentazione elettrica dell'impianto di bassa tensione di bordo, ad eccezione dei comandi delle porte, delle eventuali apparecchiature per teletrasmissioni, delle segnalazioni di pericolo di veicolo fermo, delle eventuali luci interne di emergenza e dell'eventuale comando di abbassamento delle aste di presa corrente;

7.3.3. abbassamento delle aste di presa corrente, ove queste siano azionabili con telecomando;

7.3.4. accensione della segnalazione di pericolo di veicolo fermo;

7.3.5. accensione di eventuali luci interne di emergenza, per agevolare l'uscita dei passeggeri in caso di pericolo.

8. *Impianto elettrico.*

8.1. L'impianto elettrico di bassa tensione per i filobus ed i filobus snodati deve essere isolato dalla cassa ed avere comunque tensione non superiore a 50 V misurata rispetto alla massa del veicolo.

8.2. Per quanto non previsto dalle norme CEI sugli «Impianti elettrici dei filoveicoli» si applicano, per quanto possibile, ai filobus e filobus snodati le disposizioni sull'«Impianto elettrico» contenute nell'allegato *A* al decreto ministeriale 18 luglio 1986 e valide per la sovvenzionabilità degli autobus e autobus snodati.

9. *Dispositivi di illuminazione e segnalazioni luminose.*

I dispositivi di illuminazione e segnalazione esterni ad eccezione delle luci di ingombro debbono avere caratteristiche identiche a quelle stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986.

10. *Predisposizione per il rilevamento dati e le ricetrasmissioni.*

Nei filobus e nei filobus snodati la predisposizione dei vani e delle canalizzazioni necessari per l'installazione degli impianti di ricetrasmissione in fonia, di rilevamento e trasmissione dei dati di esercizio e di diagnostica, deve essere conforme a quanto indicato nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEI FILOBUS E DEI FILOBUS SNODATI PER I MEZZI DI LINEA SUBURBANI.

Ai sensi delle presenti prescrizioni sono considerati «suburbani» i filobus che abbiano almeno il 40% ed i filobus snodati che abbiano almeno il 35% dei posti a sedere sul totale dei posti ammissibili per i passeggeri. Essi differiscono dai veicoli urbani di cui al precedente allegato *A* per quanto indicato di seguito:

a) le porte di servizio per il tipo lungo e normale devono essere due di tipo doppio, sistemate rispettivamente sullo sbalzo anteriore, per la salita dei passeggeri, e tra gli assi, per la discesa; inoltre, per il tipo lungo, è ammessa una terza porta doppia sistemata sullo sbalzo posteriore; in questo caso è consentita l'installazione di una porta semplice sullo sbalzo anteriore purché la luce di passaggio non sia inferiore a 800 mm; i vani di tutte le porte devono avere uguali dimensioni;

b) la velocità effettivamente raggiungibile nelle condizioni previste al punto 4.2 dell'allegato *A* deve essere compresa tra i 60 e gli 80 km/h;

c) in luogo delle prescrizioni relative ai sedili passeggeri previste al paragrafo 1.1 dell'allegato *A*, i sedili per i passeggeri possono essere di tipo imbottito, con rivestimento sintetico plastificato, oppure del tipo con schienale e cuscino in un sol pezzo di resina sintetica a forma parzialmente avvolgente; detti sedili debbono essere muniti di maniglione d'appiglio dal lato del corridoio (nel caso di sedili con schienali affacciati può essere eliminato un maniglione o, se interposta l'obliteratrice, entrambi), e possono essere muniti di bracciolo;

d) sono consentiti i seguenti accessori:

bagagliere all'esterno del veicolo;

cappelliere all'interno del veicolo;

tendine parasole;

vano per alloggiamento della ruota di scorta.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) è il seguente:

«Art. 11. — È costituito per quattro anni, sino al 1984, presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali.

Tale fondo ha una dotazione complessiva di 2.000 miliardi.

Per l'anno 1981 è destinato agli scopi di cui al presente articolo l'importo di 450 miliardi di lire.

Tale fondo è destinato:

1) all'acquisto di autobus, tram, filobus di tipo unificato ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone, terrestri, lagunari e lacuali;

2) alla costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine-deposito con le relative attrezzature e di sedi. Per la costruzione e l'ammodernamento di sedi o di officine-deposito, ciascuna regione non può destinare più del 25 per cento della somma a propria disposizione.

Art. 12. — Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorsso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento.

Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto della densità di popolazione e dei flussi di traffico, nonché dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale.

Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento o della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari.

Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, le regioni concordano, in sede di commissione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi».

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981 si veda la nota al titolo.

— Il comma 1 dell'art. 34 della legge finanziaria 1986 (legge 28 febbraio 1986, n. 41) prevede che: «Per le finalità di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa, è autorizzata la spesa di lire 1.500 miliardi a favore del Fondo, costituito presso il Ministero dei trasporti, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali, in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1986 e 600 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988».

— Il D.M. 18 luglio 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 185 dell'11 agosto 1986.

Nota all'art. 1:

Per il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 151/1981 si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 6:

Il R.D.L. n. 1728/1937, reca disposizioni per agevolare la concessione di filovie.

Nota all'allegato A:

Per il D.M. 18 luglio 1986 si veda nelle premesse al presente decreto e nelle relative note.

88A0288

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 gennaio 1988.

Applicazione delle provvidenze previste all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modificazioni e integrazioni apportate dall'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19 novembre 1987, n. 470, a favore delle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni dell'Italia settentrionale e centrale, che hanno subito danni per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio, agosto e settembre 1987.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito con modificazioni, nella legge 19 novembre 1987, n. 470 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza causata dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio, agosto e settembre 1987;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1988, con il quale in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 384/87, sono stati individuati i comuni delle province di Trento, Bolzano, Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Belluno, Treviso, Vicenza, Parma, Reggio Emilia, Arezzo, Massa Carrara, Lucca, Grosseto, Viterbo e Napoli colpiti da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione o provincia autonoma competente per territorio, delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione e provincia autonoma delle specifiche provvidenze, descritte all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le comunicazioni delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e delle province autonome di Trento e Bolzano che hanno accertato danni alle produzioni, strutture e infrastrutture agricole e alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni, alle strutture e infrastrutture agricole e alle opere di bonifica, per effetto delle eccezionali piogge alluvionali del luglio, agosto, settembre e ottobre 1987, ricadenti nei territori dei comuni delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e delle province autonome di Trento e Bolzano, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, emanato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, possono beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modificazioni e integrazioni contenute nel citato decreto-legge n. 384/87.

Art. 2.

Alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, compete la delimitazione delle zone danneggiate ricadenti nei predetti comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1987, nonché la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi a favore delle aziende agricole danneggiate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1988

Il Ministro: PANDOLFI

88A0313

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 ottobre 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. La Cartiera Sterzi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 marzo 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 marzo 1987, con il quale è disposta la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta con scadenza 26 settembre 1987;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre un'ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il primo maggio 1987 e il 29 febbraio 1988 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 8 settembre 1987 volta ad ottenere una ulteriore proroga di

sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta ai sensi dell'art. 6, del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 22 ottobre 1987;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. La Cartiera A. Sterzi è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 settembre 1987.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A0286

DECRETO 7 dicembre 1987.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per le S.p.a. Fit - Fabbrica italiana tubi ferrotubi e Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 9 dicembre 1982 e 21 febbraio 1983, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria, rispettivamente le S.p.a. FIT - Fabbrica italiana tubi ferrotubi e Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 3 dicembre 1986, con il quale è disposta la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette con scadenza 9 dicembre 1987;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre un'ulteriore proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il primo maggio 1987 e il 29 febbraio 1988 qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario in data 25 settembre 1987 volta ad ottenere una ulteriore proroga di sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette ai sensi dell'art. 6, della legge sopra citata;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 2 dicembre 1987;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Fit - Fabbrica italiana tubi ferrotubi e Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, è disposta la proroga per sei mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, a far data dal 9 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1987

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A0287

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 27 gennaio 1988.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 1/1988).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 in data 7 agosto 1987, 30 settembre 1987, 9 ottobre 1987, 23 ottobre 1987 e 27 novembre 1987;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3 i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P..

provvedimento n. 24/1987 del 7 agosto 1987 «Prezzi dello zucchero»;

provvedimento n. 26/1987 del 30 settembre 1987 «Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione»;

provvedimento n. 27/1987 del 30 settembre 1987 «Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva: campagna 1987-88»;

provvedimento n. 28/1987 del 9 ottobre 1987 «Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi delle benzine per autotrazione e adeguamento dei criteri di fissazione dei prezzi dei prodotti petroliferi»;

provvedimento n. 29/1987 del 9 ottobre 1987 «Prezzi delle specialità medicinali: vaccini antinfluenzali»;

provvedimento n. 43/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 44/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Consorzio servizi Reno (CO.SE.R.) Bologna.

provvedimento n. 45/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Comune di Novara»;

provvedimento n. 46/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Comune di Treviso»;

provvedimento n. 47/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Azienda consorziale acqua e gas di Forlì»;

provvedimento n. 48/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Azienda elettrica municipalizzata (A.E.M.) di Cremona»;

provvedimento n. 49/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Cagliari»;

provvedimento n. 50/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di La Spezia»;

provvedimento n. 51/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere su prezzo latte provincia Avellino»;

provvedimento n. 52/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Perugia»;

provvedimento n. 53/A/87 del 9 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Comune di Perugia»;

provvedimento n. 30/1987 del 23 ottobre 1987 «Prezzi delle specialità medicinali: vaccino antinfluenzale»;

provvedimento n. 54/A/87 del 23 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia»;

provvedimento n. 55/A/87 del 23 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Azienda servizi municipalizzati (A.S.M.) di Mantova»;

provvedimento n. 56/A/87 del 23 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Azienda autonoma servizi municipalizzati (A.A.S.M.) della città di Vercelli»;

provvedimento n. 57/A/87 del 23 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua. Acquedotto di Savona S.p.a.»;

provvedimento n. 58/A/87 del 23 ottobre 1987 «Parere su tariffe acqua Comune di Grosseto»;

provvedimento n. 31/1987 del 27 novembre 1987 «Prezzi delle specialità medicinali».

Il C.I.P. prende atto e convalida il parere favorevole adottato dalla giunta nella seduta del 9 ottobre 1987 relativamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 1986 della Cassa conguaglio per il settore telefonico, per l'approvazione da parte del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

88A0354

DELIBERAZIONE 27 gennaio 1988.

Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi. (Provvedimento n. 2/1988).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facoltà di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la quale, tra l'altro, dispone che il C.I.P., al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programma-

tica del Governo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza;

Visto il punto 2 del richiamato art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ai sensi del quale i provvedimenti adottati dai comitati provinciali prezzi in violazione delle disposizioni di legge o delle direttive emanate da questo Comitato possono essere sospesi in via d'urgenza e successivamente annullati;

Vista la relazione previsionale e programmatica che nel fissare nel 4,5% medio il tasso massimo di inflazione previsto dal Governo per il 1988 fornisce indicazioni in ordine alla dinamica delle tariffe pubbliche e dei prezzi amministrati;

Delibera:

1) Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i comitati provinciali prezzi valuteranno le richieste di aumento per l'anno 1988 di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'ambito territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri:

contenere ciascun aumento entro il tasso medio annuo del 4,—%, comprensivo degli effetti di «trascinamento» dal 1987, rispetto al valore medio registrato nel 1987;

provvedere alle eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione.

2) In presenza di situazioni locali di carattere eccezionale i comitati provinciali prezzi, relativamente ai prezzi al consumo del pane, del latte e alle tariffe idriche ed alberghiere, possono derogare ai limiti indicati al precedente punto 1) dopo aver acquisito il preventivo parere vincolante del C.I.P., il quale dovrà anche valutare la compatibilità della deroga con gli obiettivi previsti dal citato art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per quanto riguarda in particolare le tariffe idriche la deroga può essere richiesta anche in relazione a costi connessi all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1985 sulle «caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano».

3) Le tabelle allegate elencano le singole voci di tariffe e prezzi espressi a livello nazionale, le variazioni percentuali intervenute nel 1987, gli effetti di «trascinamento» per l'anno 1988 e gli aumenti percentuali compatibili con il limite di cui al precedente punto 1).

4) Per quanto riguarda le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali, ai fini dell'attuazione dell'art. 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, con la legge 29 ottobre 1987, n. 440, in presenza di adeguamenti del sistema tariffario che assicurino, per il 1988, la copertura del 70% di tutti i costi di gestione, i comitati provinciali prezzi deliberano tali adeguamenti, anche in deroga a quanto disposto al punto 1) del presente provvedimento, senza il preventivo parere del C.I.P. e ne dispongono direttamente la pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

In caso, invece, di adeguamenti del sistema tariffario che assicurino la copertura dei costi di gestione in misura superiore al 70% si applicano le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento.

5) Le amministrazioni regionali, provinciali, dei comuni capoluogo di provincia, ed i comitati provinciali prezzi, devono trasmettere alla Segreteria generale del C.I.P., entro cinque giorni dall'assunzione, copia delle delibere prese su prezzi e tariffe indicati nelle tabelle allegate al presente provvedimento.

6) I C.P.P., al fine di rendere più efficace ed organica l'intera manovra risultante dai provvedimenti di loro competenza, dovranno assumere le relative determinazioni entro tempi tecnici adeguati nel quadro di una programmazione annua dell'attività.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

ALLEGATO

TARIFFE E PREZZI AMMINISTRATI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI.

(Valori espressi su base nazionale)

	Competenza	Peso % ISTAT 1985 sul totale di 783 «voci»	Variazione % media 1987 (1)	Trascinamento nel 1988 % (1)
Trasporti urbani	Comuni	0.4890	6,5	0.5
Auto pubbliche	Comuni	0,5089	6,5	2,4
Autolinee	Regioni	0,4336	4,5	0,6
Acqua potabile	C.P.P.	0,2466	10,4	5,7
Alberghi	C.P.P.	1,1362	9,1	1,7
Camping	C.P.P.	0,2905	8	3,5
Trasporto funebre	Comuni	0,1515	6	2,4
Ingresso musei	Comuni	0,0066	12,9	4.5
Totale tariffe *(a)*		3,2629		
Latte	C.P.P.	0,6218	3,7	1.5
Pane	C.P.P.	1,5744	5	2,2
Totale prezzi amministrati *(b)*		2,1962		
Totale generale *(a + b)*		5,4591		

In caso di coincidenza delle situazioni locali con la media nazionale suindicata, gli aumenti percentuali compatibili con i limiti imposti per il 1988, tenendo conto del carattere moltiplicativo delle componenti la variazione dell'indice medio delle voci, sarebbero i seguenti:

	Trascinamento % dal 1987 *(a)*	Aumento medio annuo concedibile	Aumento % medio 1988
Trasporti urbani	0,5	3,5	4
Auto pubbliche	2,4	1,6	4
Autolinee	0,6	3,4	4
Acqua potabile	5,7	—	5,7
Alberghi	1,7	2,3	4
Camping	3,5	0,5	4
Trasporto funebre	2,4	1,6	4
Ingresso musei	4,5	—	4,5
Latte	1,5	2,5	4
Pane	2,2	1,8	4

(1) Valori medi annui stimati con dati ISTAT fino al mese di novembre 1987.

(a) Il valore del trascinamento da considerare dipende dalla dinamica dei prezzi e delle tariffe registrate nel corso del 1987 per ciascuna situazione locale.

88A0355

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un membro del collegio dei tecnici previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1987, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 251, la sig.ra Giovanna Lenzi è stata nominata membro effettivo del collegio dei tecnici previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per il restante periodo del triennio 1987-1989, in rappresentanza degli autori cinematografici.

88A0338

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari a titolari di uffici consolari di seconda categoria operanti in Cile

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mario Consigliere Capurro, console onorario in Valparaiso (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Valparaiso, Quillota, Petorca, San Felipe, Los Andes, l'Isola di Pasqua della V regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Santiago;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

m) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Cesare Coronata, vice console onorario in Antofagasta (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Antofagasta, Tocopilla e El Loa della II regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

c) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

d) autenficazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione dell'ufficio;

e) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 15 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 1985, relativo alla limitazione delle funzioni consolari per il sig. Cesare Coronata.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Luigi Canepa, vice console onorario in Arica (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Arica della I regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ivo Lingua Teodoro, vice console onorario in Copiapò (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Copiapò, Chanaral e Huasco della III regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983, relativo alla limitazione delle funzioni consolari per il sig. Ivo Lingua Teodoro.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Enrico Domenico Lombardi Solari, vice console onorario in Iquique (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Iquique della I regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983, relativo alla limitazione delle funzioni consolari per il sig. Enrico Domenico Lombardi Solari.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Nello Stefani Mazzoni, vice console onorario in Punta Arenas (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente: le province di Aisen, General Carrera, Capitan Pratt dell'XI regione e le province di Ultima Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego e Antartica Chilena della XII regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Il presente decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 8 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1983, relativo alla limitazione delle funzioni consolari per il sig. Nello Stefani Mazzoni.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Aimone Zoffoli, vice console onorario in La Serena (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Elqui, Limari e Choapa della IV regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Italo Lorenzini, vice console onorario in Talca (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Curicò, Talca e Linares della VII regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Italo Capurro, vice console onorario in Temuco (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Cautin della IX regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Alessandro Feradori, vice console onorario in Valdivia (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Valdivia, Osorno, Llanquihue e Chiloè della X regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Valentino Nicoletti, agente consolare onorario in Rengo (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Colchagua e Cachapoal della VI regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Luigi Gazzolo, agente consolare onorario in San Antonio (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di San Antonio della V regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione di firme a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mario Boero, vice console onorario in Concepciòn (Cile) con circoscrizione territoriale comprendente le province di Nuble, Arauco e Bio-Bio dell'VIII regione, oltre ai generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autentiche di firme, atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

d) ricezione e trasmissione, per il tramite dell'ambasciata in Santiago, delle dichiarazioni di opzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180.

Roma, addì 13 gennaio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0261

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nella 26ª Mostra convegno Expocomfort

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1988 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 26ª Mostra convegno Expocomfort, che avrà luogo a Milano dal 4 febbraio all'8 febbraio 1988.

88A0203

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 172/S in data 4 gennaio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Liver B 12 (10 flaconcini ml 15 con tappo serbatoio, cod. fisc. 005371012), registrata a nome della Labif medicinali Zatta S.r.l., cod. fisc. 00512010489, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Slataper, 10.

Con decreto ministeriale n. 173/S in data 4 gennaio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Ribodyn (5 fiale liof. + 5 fiale solv. im, cod. fisc. 020718019), registrata a nome della Ceccarelli A. e C. dei F.lli Tanganelli S.n.c., cod. fisc. 00438580482, con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Caponsacchi, 31.

Con decreto ministeriale n. 174/S in data 4 gennaio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Timepar (10 flaconcini bevibili monodosi ml 10 di sciroppo, cod. fisc. 014347013), registrata a nome della Fargal Pharmasint S.r.l, cod. fisc. 00400400586, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cavallini, 24.

Con decreto ministeriale n. 175/S in data 4 gennaio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Chelafer (flacone g 150 di sciroppo al 2,5%, cod. fisc. 011853013), registrata a nome della Tiber S.r.l. - Prodotti chimici biologici, cod. fisc. 00406340588, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che le specialità sopraelencate devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

88A0305

MINISTERO DEL TESORO

N. 15

Corso dei cambi del 25 gennaio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1230,450	1230,450	1227,50	1230,450	1230,45	1230,42	1230,390	1230,450	1230,450	1230,45
Marco germanico	734,770	734,770	735,04	734,770	734,77	734,78	734,790	734,770	734,770	734,77
Franco francese	217,950	217,950	218,20	217,950	217,95	217,95	217,960	217,950	217,950	217,95
Fiorino olandese	654,090	654,090	654,82	654,090	654,090	654,09	654,100	654,090	654,090	654,09
Franco belga	35,170	35,170	35,18	35,170	35,17	35,16	35,163	35,170	35,170	35,16
Lira sterlina	2185,650	2185,650	2192 —	2185,650	2185,65	2185,97	2186,300	2185,650	2185,650	2185,65
Lira irlandese	1952,800	1952,800	1955 —	1952,800	1952,80	1953,06	1953,330	1952,800	1952,800	—
Corona danese	191,460	191,460	191,50	191,460	191,46	191,48	191,510	191,460	191,460	191,45
Dracma	9,210	9,210	9,21	9,210	—	—	9,210	9,210	9,210	—
E.C.U.	1517,950	1517,950	1519,70	1517,950	1517,95	1518,02	1518,100	1517,950	1517,950	1517,95
Dollaro canadese	960,500	960,500	959 —	960,500	960,50	960,45	960,400	960,500	960,500	960,50
Yen giapponese	9,639	9,639	9,62	9,639	9,639	9,63	9,636	9,639	9,639	9,63
Franco svizzero	906,450	906,450	908 —	906,450	906,45	906,46	906,480	906,450	906,450	906,45
Scellino austriaco	104,513	104,513	104,58	104,513	104,513	104,51	104,509	104,513	104,513	104,51
Corona norvegese	192,800	192,800	193,25	192,800	192,80	192,87	192,950	192,800	192,800	192,80
Corona svedese	204,550	204,550	204,60	204,550	204,55	204,54	204,530	204,550	204,550	204,55
FIM	302,300	302,300	302,65	302,300	302,30	302,45	302,600	302,300	302,300	—
Escudo portoghese	8,974	8,974	8,99	8,974	8,974	8,99	9,020	8,974	8,974	8,97
Peseta spagnola	10,854	10,854	10,86	10,854	10,854	10,85	10,860	10,854	10,854	10,85
Dollaro australiano	881 —	881 —	877 —	881 —	881 —	881,50	882 —	881 —	881 —	881 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1230,420
Marco germanico	734,780
Franco francese	217,955
Fiorino olandese	654,095
Franco belga	35,166
Lira sterlina	2185,975
Lira irlandese	1953,065
Corona danese	191,485
Dracma	9,210
E.C.U.	1518,020
Dollaro canadese	960,450
Yen giapponese	9,637
Franco svizzero	906,465
Scellino austriaco	104,511
Corona norvegese	192,875
Corona svedese	204,540
FIM	302,450
Escudo portoghese	8,997
Peseta spagnola	10,857
Dollaro australiano	881,500

Media dei titoli del 25 gennaio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	95,250
» 9% » » 1976-91	94,500
» 10% » » 1977-92	99,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,250
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	100,950
» » » » 1- 2-1984/88	99,950
» » » » 1- 3-1984/88	99,900
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88	100,275
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	101 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,050
» » » » 1-10-1983/88	101,325
» » » » 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,400
» » » » 18- 9-1985/90	99,225
» » » » 18-10-1985/90	99,075
» » » » 1-11-1983/90	103,200
» » » » 18-11-1985/90	99,850
» » » » 1-12-1983/90	103,250
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	103,550
» » » » 17- 1-1986/91	99,925
» » » » 1- 2-1984/91	103,250
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,125
» » » » 1- 4-1984/91	102,075
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	101,675
» » » » 1- 8-1984/91	101,650
» » » » 1- 9-1984/91	101,625
» » » » 1-10-1984/91	101,550
» » » » 1-11-1984/91	101,525
» » » » 1-12-1984/91	101,100
» » » » 1- 1-1985/92	100,850
» » » » 1- 2-1985/92	99,900
» » » » 18- 4-1986/92	98,750
» » » » 19- 5-1986/92	97,400
» » » » 18- 6-1986/93	96,125
» » » » 17- 7-1986/93	95,875
» » » » 19- 8-1986/93	95,800
» » » » 18- 9-1986/93	95,825
» » » » 1- 2-1985/95	99,900
» » » » 1- 3-1985/95	94,750
» » » » 1- 4-1985/95	94,550
» » » » 1- 5-1985/95	94,500
» » » » 1- 6-1985/95	94,125
» » » » 1- 7-1985/95	96,325
» » » » 1- 8-1985/95	96,350
» » » » 1- 9-1985/95	95,775
» » » » 1-10-1985/95	96,325
» » » » 1-11-1985/95	96,775
» » » » 1-12-1985/95	97,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96	98,525
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,175
» » » » 1- 2-1986/96	97,950
» » » » 1- 3-1986/96	97,025
» » » » 1- 4-1986/96	95,775
» » » » 1- 5-1986/96	95,625
» » » » 1- 6-1986/96	95,200
» » » » 1- 7-1986/96	95,750
» » » » 1- 8-1986/96	95,150
» » » » 1- 9-1986/96	94,875
» » » » 1-10-1986/96	95,825
» » » » 1-11-1986/96	95,900
» » » » 1-12-1986/96	97,350
» » » » 1- 1-1987/97	97,600
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	99,975
» » » 12,50% 1- 2-1988	99,975
» » » 12,00% 1- 3-1988	100,175
» » » 12,25% 1- 5-1988	100,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,275
» » » 12,50% 1-10-1988	101,675
» » » 12,50% 1-11-1988	102,200
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,325
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,075
» » » 12,50% 1- 3-1989	103 —
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,325
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,975
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,500
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,225
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,200
» » » 9,15% 1- 3-1990	96,875
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,400
» » » 9,15% 1- 4-1990	96,925
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	95,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,975
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,150
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,150
» » » 10,50% 1- 7-1990	100,400
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,850
» » » 9,25% 1-10-1990	96,100
» » » 9,25% 1-11-1990	96,175
» » » 9,25% 1-12-1990	96,300
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,775
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,625
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,375
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,650
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,750
» » » 9,15% 1- 5-1992	97 —
» » » 9,15% 1- 6-1992	97 —
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,550
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	106,075
» » » » 22-11-1982/89 13%	108,200
» » » » 1983/90 11,50%	107,750
» » » » 1984/91 11,25%	108,625
» » » » 1984/92 10,50%	107,225
» » » » 1985/93 9,60%	104,225
» » » » 1985/93 9,75%	105,400
» » » » 1985/93 9,00%	103,050
» » » » 1985/93 8,75%	101,025
» » » » 1986/94 8,75%	102 —
» » » » 1986/94 6,90%	93,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M25018

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento al consorzio per la tutela dei vini bresciani a denominazione di origine controllata dell'incarico di vigilanza per la tutela della denominazione di origine controllata «Franciacorta».

Con decreto 23 ottobre 1987 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato per il vino a denominazione di origine controllata «Franciacorta», riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 21 agosto 1967, al consorzio per la tutela dei vini bresciani a denominazione di origine controllata limitatamente ai propri associati.

88A0260

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale e per geometri «Oriani», in Faenza, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ravenna n. 9325 del 23 novembre 1987, l'istituto tecnico commerciale e per geometri «Oriani» di Faenza è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 disposta dalla prof.ssa Savini Luigia, deceduta a Forlì il 12 aprile 1987.

88A0274

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della pubblicazione degli avvisi riguardanti i diari delle prove d'esame di concorsi pubblici a posti di chimico, fisico e biologo dell'Esercito e direttore di ragioneria della Difesa.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 febbraio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario e la sede delle prove scritta e pratica relativo al concorso pubblico ordinario, per esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di nove chimici, fisici e biologi coadiutori, nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 18 dicembre 1987), nonché l'avviso riguardante il diario e la sede delle prove scritte relativo al concorso pubblico, per esami, su base circoscrizionale, per l'assunzione di otto direttori di ragioneria, nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva dei direttori di ragioneria della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 18 dicembre 1987).

88A0280

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione dell'avviso riguardante il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, ad un posto per l'anno 1986 a primo dirigente dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 febbraio 1988 sarà pubblicato l'avviso riguardante il diario delle prove scritte relativo al concorso speciale, per esami, ad un posto per l'anno 1986 a primo dirigente dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (concorso bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 25 agosto 1987).

88A0339

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1988, n. 18, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 26 gennaio 1988 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	«1.350
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.300
Benzina agricola	»	200
Benzina pesca e piccola marina	»	1.253
Gasolio autotrazione	»	689
Gasolio agricoltura	»	271
Petrolio agricoltura	»	260
Gasolio pesca e piccola marina	»	249
Petrolio pesca e piccola marina	»	239

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	634	637	640	643	646
Petrolio (*)	»	614	617	620	623	626
Olio comb.le fluido	L./kg	334	357	360	363	366

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

88A0367

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 6 agosto 1987, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Somet S.n.c. di Giuseppe e Vincenzo Tardino di Canicattì (Agrigento) - 1° luglio 1986;

2) Ribo gomma di Pietro Rivellini & C. S.a.s. di S. Arpino (Caserta) - 1° dicembre 1986;

3) Zincomet S.p.a. di Modugno (Bari) - 17 novembre 1986;

4) So Antonio & Giovanni S.a.s. di Comino T. & Figli di Beinasco (Torino) - 2 dicembre 1985;

5) Scatolificio Danvel di Biscotti Elsa di Casalnuovo di Napoli - 29 settembre 1986;

6) Romano Romagnoli S.r.l. di Bologna - 23 febbraio 1987;

7) Cantine Gallizia S.d.f. di Gallizia Olindo & C. di Cortemilia (Cuneo) - 29 ottobre 1985;

8) S.P.Al.Ti. S.r.l., con sede in Milano ed unità di Genova - 15 luglio 1986;

9) Nocolini programmasei S.r.l. di Meda (Milano) - 1° ottobre 1986;

10) Mapl Export S.r.l. di Castello d'Argile (Bologna) - 1° settembre 1986;

11) Centrale cantine cooperative di Puglia, Lucania & Molise S.r.l., con sede in Bari e stabilimenti in Acquaviva delle Fonti (Bari), S. Pancrazio Salentino (Brindisi), Grottaglie (Taranto), Barletta (Napoli), Corato (Bari) e Codogno (Milano) - 7 luglio 1986;

12) Croci profilati S.a.s. di Bertinoro (Forlì) - 3 novembre 1986;

13) M.C. - Manufatti di cemento S.r.l. di Matera - 1° dicembre 1986;

14) Mariniello Armando e Mario S.n.c. di Poggiomarino (Napoli) - 24 giugno 1985;

15) Isea Baggio S.p.a. di Thiene (Vicenza) - 26 gennaio 1987;

16) Ondulato tiberino S.p.a. di San Giustino (Perugia) - 30 giugno 1986;

17) Bartalesi arredamenti S.r.l., con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento in Barberino Val d'Elsa (Firenze) - 5 maggio 1986.

88A0322

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Rinvio della pubblicazione degli avvisi riguardanti i diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso la Direzione generale e presso i compartimenti della viabilità di Aosta, Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Ancona e Cagliari.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 febbraio 1988 saranno pubblicati gli avvisi riguardanti i diari delle prove scritte relativi ai concorsi pubblici, per esami, a posti nella quarta qualifica funzionale (ex coadiutore) nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, da destinare presso la Direzione generale e presso i compartimenti della viabilità di Aosta, Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Ancona e Cagliari, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1987.

88A0264

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 novembre 1987 riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solmine, unità di Niccioleta e Scarlino (Grosseto). (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1987).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pagina 20 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, dove è scritto: «S.p.a. Solmine di Milano, unità di Niccioleta e Scarlino (Grosseto)», leggasi: «S.p.a. Solmine di Milano, unità di Niccioleta e Scarlino (Grosseto), *ora Nuova Solmine S.p.a.*».

88A0324

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola, (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 120.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221